CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Disciplina orari delle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore nel periodo estivo. Integrazione delle ordinanze n. 20 del 9.7.2019 e n. 24 del 26.6.2024

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000041 DEL 30/04/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n° 20 del 09/07/2019, rubricata *"disciplina orari delle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore nel periodo estivo"* - in parziale modifica dell'ordinanza n° 8 del 3.7.2018 e in relazione ai *"limiti di emissione rumorosa stabiliti per le diverse fasce orarie dalla zonizzazione acustica comunale "*- è stato previsto e disciplinato - al fine di contemperare le esigenze dei titolari e degli avventori di tali locali con quelle di tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone, nonché di limitare gli assembramenti di persone negli spazi antistanti i pubblici esercizi, determinati dal richiamo della musica - il *"divieto di diffusione e riproduzione della musica sia all 'interno che all 'esterno da parte dei pubblici esercizi nel periodo 15 giugno - 30 settembre di ogni anno"* secondo specifiche fasce orarie;
- la citata ordinanza, al punto n° 1 della parte dispositiva, ha individuato quali destinatari *"i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione",* con esclusione dei locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS", mentre sono ricomprese le attività di pubblico spettacolo, discoteche e locali da ballo anche di notevoli dimensioni che possono attrarre e contenere un numero elevato di utenti, nell'ordine anche delle migliaia, posizionate tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino;
- con ordinanza sindacale n. 265 del 27/07/2023, ad integrazione dell'ordinanza sindacale n° 20 del 9.7.2019, per le attività di pubblico spettacolo, discoteche, locali da ballo che abbiano una capienza autorizzata di utenti superiore a 1.000 (mille) posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino del Comune di Catanzaro, è stato disposto che - nelle sole sere tra il venerdì e il sabato, tra il sabato e la domenica, dei prefestivi e festivi - la diffusione e riproduzione di musica dovrà diminuire in termini di decibel progressivamente dalle ore 04:00 sino al totale spegnimento degli impianti alle ore 05:00; alle ore 04:00 la prima riduzione dei decibel dovrà avvenire nell'ordine del 30% delle emissioni massime previste dal piano di zonizzazione acustica, di un ulteriore 30% allo scadere dei successivi trenta minuti fino alla cessazione delle emissioni alle ore 5.00;
- la citata ordinanza n. 265/2023 ha cessato i propri effetti in data 03 settembre 2023 e dal 15 giugno 2024 ha ripreso efficacia l'ordinanza sindacale n. 20/2019, senza le integrazioni dalla stessa previste;
- con ordinanza sindacale n. 24 del 26/06/2024, a seguito di proposta congiunta FIPE/SILB, è stata integrata la precedente ordinanza n. 20 del 09/07/2019, disponendo per le attività di pubblico spettacolo, discoteche, locali da ballo che abbiano una capienza autorizzata di utenti superiore a 1.000 (mille) posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino del Comune di Catanzaro, la diffusione e riproduzione di musica dovrà diminuire in termini di decibel progressivamente dalle ore 04:00 sino al totale spegnimento degli impianti alle ore 05:00; alle ore 04:00 la prima riduzione dei decibel dovrà avvenire nell'ordine del 30% delle emissioni massime previste dal piano di zonizzazione acustica, di un ulteriore 30% allo scadere dei successivi trenta minuti fino alla cessazione delle emissioni alle ore 5.00. Tale previsione è limitata alle sole sere tra il venerdì e il sabato, tra ilsabato e la domenica, dei prefestivi e festivi nel periodo 01 luglio - prima domenica di settembre di ogni anno;
- con la stessa ordinanza n. 24 del 26/06/2024 è stato disposto il divieto assoluto di emissioni sonore provenienti dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e da qualsiasi altro locale di intrattenimento (compresi gli stabilimenti balneari) presenti nel territorio comunale nella fascia oraria 14.00 - 16.00 di ogni giorno della settimana;

Vista:

la nota prot. n° 21 del 24.04.2025 acquisita al protocollo comunale al n° 44457 del 29/04/2025 a firma della presidente della Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi - Confcommercio Calabria Centrale Catanzaro, con la quale viene proposta una modifica dell'ordinanza sindacale n. 20 del 9.07.2029 e dell'ordinanza sindacale n° 24/2024 che p r e v e d a :

- la proroga dell'orario consentito per le emissioni sonore (musica dal vivo o diffusa) da parte delle attività di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi nei giorni festivi, prefestivi e in occasione di festività e ricorrenze di particolare rilievo turistico e culturale (es. Pasqua, Carnevale, ponti primaverili, eventi locali)**;**

- nel periodo aprile-ottobre incluso, la possibilità di emissioni sonore fino alle ore 04:00 nei giorni festivi, prefestiv e in occasione delle predette ricorrenze, estendendo fino alle ore 05:00 tale orario nei mesi di giugno, luglio, agosto;

Considerato:

che, in particolar modo nel periodo estivo, vengono da molti cittadini lamentate emissioni rumorose provenienti dai Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche negli orari pomeridiani, con conseguente compromissione del diritto al riposo, soprattutto degli anziani e delle persone fragili;

Tenuto conto:

- della vocazione turistica della parte di territorio comunale di interesse e della necessità di rendere compatibili le esigenze di sviluppo delle attività economiche e turistiche con quelle abitative e di soggiorno;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 583 del 29 ottobre 2024 per la destagionalizzazione dell'offerta turistica legata alla risorsa mare;
- della necessità di contemperare le esigenze di promozione turistica e del sostegno alle attività economiche con la cura della salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dalle fonti di inquinamento acustico, nel rispetto della normativa di settore;

Ritenuto:

per le considerazione suddette, di accogliere parzialmente e in via sperimentale le richieste rappresentate da FIPE Confcommercio Calabria Centrale Catanzaro, con nota prot. 44457 del 29.04.2025;

Considerato:

che nelle more dell'adozione di una disciplina organica e unitaria della materia, occorre integrare le citate ordinanze sindacali n. 20/2019 e n. 24/2024;

Visto:

l'art. 20 del regolamento comunale sui pubblici esercizi, approvato con delibera del C.C. n°45 del 27/07/2010;

Richiamati:

la legge n. 689/81 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;
la legge 25 agosto 1991 n. 287 rubricata "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e

sull'attività dei pubblici esercizi";
l'art.659 del Codice Penale rubricato "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";
la Legge 447 del 26.10.1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
il DPCM dell' 1.3.1991 rubricato "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell 'ambiente esterno";
il DPCM del 14.11.1997 rubricato "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
il DPCM del 16.4.1999 n° 215 rubricato "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
la Legge Regione Calabria n° 34 del 19.10.2009 rubricata "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell 'ambiente nella Regione Calabria";
il Piano di Zonizzazione acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Catanzaro n° 7 del 13.2.2003;

ORDINA

1) che, per le motivazioni di cui in premessa, **in via sperimentale per il 2025**, per le attività di pubblico spettacolo, discoteche, locali da ballo che abbiano una capienza autorizzata di utenti superiore a 1.000 (mille) posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino del Comune di Catanzaro, la diffusione e riproduzione di musica dovrà diminuire in termini di decibel:
- progressivamente dalle ore 02:00 sino al totale spegnimento degli impianti alle ore 03:00 limitatamente alle sole notti **tra il venerdì e il sabato nel periodo 01 maggio – 30 giugno 2025.** Alle ore 02:00 la prima riduzione dei decibel dovrà avvenire nell'ordine del 30% delle emissioni massime previste dal piano di zonizzazione acustica, di un ulteriore 30% allo scadere dei successivi trenta minuti fino alla cessazione delle emissioni alle ore 3:00;
- progressivamente dalle ore 03:00 sino al totale spegnimento degli impianti alle ore 04:00 limitatamente alle notti **tra il sabato e la domenica, prefestivi e festivi nel periodo 01 maggio – 31 maggio 2025**. Alle ore 03:00 la prima riduzione dei decibel dovrà avvenire nell'ordine del 30% delle emissioni massime previste dal piano di zonizzazione acustica, di un ulteriore 30% allo scadere dei successivi trenta minuti fino alla cessazione delle emissioni alle ore 4:00;
- progressivamente dalle ore 03:30 sino al totale spegnimento degli impianti alle ore 04:30 limitatamente alle notti **tra il sabato e la domenica, prefestivi e festivi nel periodo 01 giugno – 30 giugno 2025.** Alle ore 03:30 la prima riduzione dei decibel dovrà avvenire nell'ordine del 30% delle emissioni massime previste dal piano di zonizzazione acustica, di un ulteriore 30% allo scadere dei successivi trenta minuti fino alla cessazione delle emissioni alle ore 4:30;

2) che rimangono ferme per il resto le disposizioni dell'ordinanza sindacale n° 20 del 9.7.2019 e dell'ordinanza n. 24 del 26.6.2024;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile per l'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1) e 2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00 e al pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del codice penale.
In applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/81, la determinazione della misura della sanzione pecuniaria sarà effettuata con l'utilizzo dei criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare e comunque di recidiva nel quinquennio, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di

chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, per ogni ulteriore trasgressione nel periodo considerato, il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;

- trasmessa:

al Prefetto di Catanzaro;
al Questore di Catanzaro;
alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
al Commissariato P.S. di Catanzaro Lido;
Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;
Alla Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro;
al Comando di Polizia Locale;
all'ARPACAL;
all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
al Settore Attività Economiche e SUAP;
al Settore Cultura e Turismo;
al Segretario Generale;
alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
all'ASP di Catanzaro -Dipartimento di Prevenzione;
Confcommercio di Catanzaro;
Confesercenti di Catanzaro;
CNA di Catanzaro;
CICAS Catanzaro;
Sindacati e Associazioni Balneari;
CODACONS Calabria;
ADUSBEF Catanzaro;
Casa del Consumatore Calabria;
Unione Consumatori;
Adiconsum.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da: NICOLA FIORITA
Data: 30/04/2025 19:16:31